

Direzione Centrale Cartografia Catasto e P.I.

Roma, 11/11/2003

Prot. N° 89150

Allegati

Rif. nota del Prot. n° Alle Direzioni Regionali LORO SEDI

Agli Uffici Provinciali <u>L O R O S E D I</u>

e, p.c.
Al Consigliere Coordinatore
Operativo
S E D E

Al Servizio Ispettivo S E D E

OGGETTO:Decreto legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito con legge 1 agosto 2003, n. 212. Adempimenti degli uffici.

Il Decreto legge 24 giugno 2003, n. 143 convertito in legge 1 agosto 2003, n. 212, all'art. 5 bis reca disposizioni in ordine all'alienazione di aree appartenenti al patrimonio e al demanio dello Stato interessate dallo sconfinamento di opere eseguite su fondi di proprietà altrui.

In particolare la norma dispone che le domande di acquisto debbano essere corredate, tra l'altro, dal frazionamento catastale che, ovviamente, è redatto dal tecnico professionista su incarico dei soggetti interessati all'acquisto.

L'Agenzia del Demanio ha pertanto richiesto che detti atti di aggiornamento possano essere presentati agli Uffici del Territorio senza la sottoscrizione del proprietario, autorizzandone l'accettazione e la trattazione in deroga al disposto di cui all'art. 1, comma 8, del decreto ministeriale n. 701/94.

La scrivente, in considerazione dei ristretti tempi previsti dalla norma per la presentazione delle domande di acquisto - che non consentono all'Agenzia del Demanio di sottoscrivere gli atti di aggiornamento - ha concordato con la medesima Agenzia del Demanio le procedure da seguire per la presentazione ed approvazione di tali atti tecnici che di seguito si riportano:

- a) l'atto di aggiornamento catastale, redatto secondo la normativa tecnica vigente, viene firmato solo dal tecnico redattore, mentre la firma del Demanio viene sostituita dalla lettera d'incarico al professionista sottoscritta dal potenziale acquirente e, per accettazione, dal professionista;
- b) la lettera d'incarico e l'atto di aggiornamento devono espressamente contenere la dicitura che esso viene presentato ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 bis della legge in oggetto, ovvero "Atto di aggiornamento presentato ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 bis del decreto legge 24 giugno.2003, n. 143, convertito con modificazioni in legge 1° agosto 2003, n. 212";



- c) gli uffici provinciali dell'Agenzia del Territorio accettano tali atti di aggiornamento sulla base delle condizioni indicate dalla Circolare n. 49/96 lettera c) "Tipi non redatti in conformità alle disposizioni vigenti, ma ricevibili ed iscrivibili in atti con l'osservanza delle modalità indicate nel paragrafo 3";
- d) gli uffici provinciali dell'Agenzia del Territorio trattano tecnicamente l'atto secondo le normali procedure, senza entrare nel merito circa la rispondenza dello stesso al dettato normativo della legge 212/2003.

Si ritiene opportuno ricordare che il § 3 della citata circolare 49/96 dispone che "ai fini della pubblicità immobiliare, la mancata conformità alle disposizioni in oggetto verrà evidenziata attraverso l'apposizione alle particelle, interessate dall'atto di aggiornamento, dell'annotazione "Atto di aggiornamento non conforme all'art. 1, comma 8, del decreto ministeriale n. 701/94". L'annotazione negli archivi catastali informatici, da trasportarsi negli eventuali stadi successivi degli atti del catasto, sarà annullata al momento della prima volturazione delle particelle medesime".

Per le altre particelle derivate ma non trasferite, l'annotazione verrà eliminata d'ufficio sulla base di esplicita richiesta da parte della competente Filiale dell'Agenzia del Demanio.

Le Direzioni Regionali vorranno attentamente vigilare sulla scrupolosa osservanza da parte degli Uffici delle presenti disposizioni, segnalando eventuali criticità che avessero a verificarsi.

II DIRETTORE CENTRALE

F.to Cannafoglia